



SENT. 49/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE

D'APPELLO

composta dai magistrati:

Dott.ssa Daniela ACANFORA Presidente relatore

Dott. Domenico GUZZI Consigliere

Dott.ssa Ida CONTINO Consigliere

Dott.ssa Maria Cristina RAZZANO Consigliere

Dott.ssa Ilaria Annamaria CHESTA Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sull'appello iscritto al n. **59191** del registro di segreteria proposto da

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,

in persona del rappresentante legale *pro-tempore*, rappresentato e difeso, sia

congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Sebastiano Caruso (pec

avv.sebastiano.caruso@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (pec

avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Sergio Preden (pec

avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico (pec

avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e Lidia Carcavallo (pec

avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), elettivamente domiciliato in

Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale

dell'Istituto

	2	SENT. 49/2024	
	contro		
	OMISSIS , nato a OMISSIS il OMISSIS (c.f. OMISSIS), rappresentato e		
	difeso dall'avv. Angela Maria De Renzo - pec:		
	angelamaria.derenzo@avvocaticrotone.legalmail.it -		
	avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria		
	n.171/2021, depositata in data 13 maggio 2021.		
	Esaminati l'appello e gli altri atti e documenti di causa.		
	Uditi, nell'udienza pubblica del 20 febbraio 2024, con l'assistenza della		
	dott.ssa Alessandra Carcani, il magistrato relatore Acanfora, l'avv. Giannico		
	per l'INPS e l'avv. Marco Meduri, per delega dell'avv. De Renzo, in		
	rappresentanza del sig. OMISSIS.		
	Ritenuto in		
	FATTO		
	Con la sentenza impugnata la Sezione giurisdizionale calabrese, in		
	composizione monocratica, ha accolto parzialmente il ricorso promosso		
	dall'appellato, ex appartenente alla Guardia di Finanza, in quiescenza dal 1°		
	marzo 2019 con un'anzianità di servizio di anni 12, mesi 3 e giorni 3 maturata		
	alla data del 31 dicembre 1995 e complessiva superiore a 20 anni e dunque,		
	destinatario del sistema di calcolo della pensione c.d. "misto", ai sensi dell'art.		
	1, comma 12, della l. 8 agosto 1995, n.335.		
	Il giudizio era stato promosso al fine di ottenere il riconoscimento del diritto		
	alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento con		
	l'applicazione dell'aliquota unitaria del 44 % prevista dall'art. 54 del d.P.R.		
	29 dicembre 1973, n.1092.		
	Il giudice di primo grado, per quanto interessa in questo giudizio, nell'aderire		

ai principi fissati in sede nomofilattica dalle Sezioni riunite nella sentenza n.1/2021/QM, ritenuti estensibili anche ai militari che alla data del 31 dicembre 1995 avessero maturato un'anzianità inferiore a 15 anni, ha dichiarato il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento con l'applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, del coefficiente del 2,44% per ogni anno di servizio utile alla predetta data del 31 dicembre 1995, nonché alla liquidazione degli arretrati oltre interessi legali e, nei limiti dell'eventuale maggiore importo differenziale, rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di maturazione di ciascun rateo e sino al pagamento.

Avverso tale decisione ha proposto appello l'INPS, con atto notificato in data 30 luglio 2021 e depositato in data 25 agosto 2021, deducendo la **“Violazione dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e dell'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335”**.

L'Istituto ha ritenuto di aderire all'orientamento della prevalente giurisprudenza delle Sezioni di appello che esclude l'estensione dei principi fissati dalla sentenza n. 1/2021/QM delle Sezioni riunite a coloro che sono stati collocati in quiescenza con più di 20 anni di servizio effettivo utile e che al 31 dicembre 1995 vantavano una anzianità utile a pensione inferiore a 15 anni. Conclusivamente, ha chiesto, pertanto, l'accoglimento dell'appello.

Il sig. OMISSIS si è costituito in giudizio depositando una memoria in data 29 gennaio 2024, col patrocinio dell'avv. Angela Maria De Renzo, in cui conclusivamente chiede, in via preliminare: che venga dichiarata l'inammissibilità dell'appello poiché non sono stati richiamati i capi della

sentenza da impugnare, in violazione dell'art.190 c.g.c.; in via ulteriormente preliminare, di dichiarare cessata la materia del contendere in quanto l'INPS ha emanato la circolare n.199 del 29 dicembre 2021 con la quale si è impegnata a ricalcolare in autotutela le pensioni di coloro che hanno maturato meno di 15 anni di servizio al 31 dicembre 1995, anche in caso di giudizi pendenti in appello; nel merito, il rigetto del gravame, in considerazione della sentenza n.12/2021/QM delle Sezioni riunite che ha posto fine definitivamente il dibattito giurisprudenziale sul punto, confermando quindi le statuizioni del giudice di prime cure; in ogni caso, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art.93 c.g.c., giusta nota spese in calce.

All'udienza pubblica, l'avv. Giuseppina Giannico, per l'INPS, si è riportata all'atto di appello dichiarando di aderire alla richiesta della controparte della materia del contendere. L'avv. Marco Meduri, su delega dell'avv. De Renzo, si è riportato alla memoria in atti e ha insistito per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

La causa è, quindi, passata in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va rilevata l'infondatezza dell'eccezione sollevata dall'appellato di inammissibilità del gravame, per violazione dell'art. 190, comma 2, c.g.c. Come di recente affermato da questa Sezione, *“L'art. 190 del d.lgs. n. 174/2016 (c.g.c.) statuisce che: “1. L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 86 e deve essere motivato. 2. L'appello deve contenere, a pena d'inammissibilità, la specificazione delle ragioni in fatto e in diritto sulle quali si fonda il gravame*

con l'indicazione: a) dei capi della decisione che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado; b) delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata” (comma così modificato dall’art. 84 del d.lgs. 7 ottobre 2019, n. 114). La giurisprudenza contabile, in linea con quella della Corte di cassazione (ex plurimis Sez. I n.18932/2016, Sez.III n.10916/2017; Sez. Un. n.36481/2022) e del Consiglio di Stato (ex plurimis Sez. II n.2349/2022) ha chiarito che “la specificità dei motivi non va intesa formalisticamente, né in via generale ed assoluta ma nel senso che essi, oltre a delimitare il quantum appellatum, ovvero i capi della sentenza che si intendono impugnare, devono assolvere anche ad un’indispensabile funzione argomentativa, consistente nell’illustrarne le ragioni di doglianza, utili a confutare il fondamento logicogiuridico delle argomentazioni contenute nella sentenza” (ex plurimis Corte conti Sez.II app. n.106/2021; n.12/2022; Sez. III app. n. 98/2017; Sez. I app.n.219/2021). Le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice devono evidenziare, sotto il profilo qualitativo, l’idoneità delle stesse a determinare le modifiche della decisione censurata e in linea generale consistono, nel caso di censure riguardanti questioni di diritto, nell’indicazione della norma che si sarebbe dovuta applicare, ovvero dell’interpretazione che si sarebbe dovuta preferire. Applicando tali principi, deve escludersi che nella fattispecie all’esame ricorrano i vizi di genericità dei motivi d’impugnativa, prospettati dall’appellato. Il gravame proposto dall’INPS reca, infatti, una puntuale critica alle argomentazioni poste a fondamento della sentenza di primo grado sotto il profilo della non corretta applicazione alla fattispecie dell’art.54,

comma 1, d.P.R. n.1092/1973 (che prevede l'aliquota unitaria del 44%), trattandosi di militare in possesso di un'anzianità complessiva superiore a 20 anni, pertanto possiede i requisiti di specificità e determinatezza imposti dall'art. 190 c.g.c.” (sentenza n.203/2023).

Sempre in via preliminare, deve essere valutata l'istanza con la quale il pensionato appellato, dopo aver dato corso al contenzioso esitato in primo grado con la sentenza oggetto di gravame ed ottenuto il riconoscimento giudiziale di quanto auspicato, nel giudizio di appello proposto dal soccombente INPS, ha richiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, rinunciando all'azione.

L'istanza risulta formulata dal difensore munito del relativo potere di rinuncia, conferito con procura alle liti in data 4 agosto 2021, in calce alla comparsa di costituzione nel presente giudizio.

Come chiarito da questa Sezione in analoghe fattispecie (*ex multis*, n. 671/2022; n.127/2023), tale richiesta è sussumibile nella fattispecie della rinuncia alla domanda “*il cui radicale effetto abdicativo investe sia l'ulteriore corso dell'azione, precludendolo per via della cessazione della materia del contendere, sia l'assetto provvisoriamente raggiunto con la pronuncia della sentenza di primo grado, sterilizzandone irreparabilmente ogni effetto*” . Va rilevato che la rinuncia all'azione è stata anche, oggetto di formale accettazione da parte dell'INPS nel corso dell'odierna udienza pubblica, pur non essendo neanche indispensabile, “*considerato che, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte (Cass. ord. n. 15712 del 4/6/2021, sent. n. 33761 del 19/12/2019, sent. n. 23749 del 14/11/2011) che*

	7	SENT. 49/2024	
	<i>mai avrebbe un interesse giuridicamente rilevante ad opporvisi ...” .Ne</i>		
	<i>consegue che “la manifestazione dell’intenzione di rinunciare all’azione</i>		
	<i>preclude qualsivoglia attività giurisdizionale diversa dal suo rilievo ufficioso</i>		
	<i>(cfr. Cass. ord. n. 15712 del 4/6/2021 e sent. n. 2268 del 13/3/1999) ed impone</i>		
	<i>la declaratoria di cessazione della materia del contendere”, quest’ultima</i>		
	<i>costituendo “il mero riflesso processuale del mutamento della situazione</i>		
	<i>sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite per la</i>		
	<i>sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il</i>		
	<i>giudizio, travolgendo l’intero iter processuale e, con esso la pronuncia resa</i>		
	<i>in primo grado”.</i>		
	Va, conseguentemente, dichiarata la cessazione della materia del contendere		
	e, avuto riguardo all’esito del giudizio, va disposta la compensazione delle		
	spese, ai sensi dell’art.31, comma 3, c.g.c.		
	P.Q.M.		
	la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello		
	definitivamente pronunciando, <i>contrariis reiectis</i> ,		
	-dichiara cessata la materia del contendere.		
	-compensa integralmente le spese.		
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2024.		
	IL PRESIDENTE		
	Dott.ssa Daniela Acanfora		
	f.to digitalmente		
	DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 26 FEBBRAIO 2024		
	p. La Dirigente		
	(dott.ssa Luciana Troccoli)		

	8	SENT. 49/2024	
	f.to digitalmente		
	Il Funzionario Amministrativo		
	D.ssa Alessandra Carcani		
	DECRETO		
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto		
	legislativo 30 giugno 2003, n. 196,		
	dispone		
	che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di		
	detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.		
	IL PRESIDENTE		
	Dott.ssa Daniela Acanfora		
	f.to digitalmente		
	Depositato in Segreteria il 26 FEBBRAIO 2024		
	p. La Dirigente		
	(dott.ssa Luciana Troccoli)		
	f.to digitalmente		
	Il Funzionario Amministrativo		
	D.ssa Alessandra Carcani		
	In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del Decreto		
	Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità		
	e gli altri dati identificativi delle parti private.		
	Roma, 26 FEBBRAIO 2024		
	p. La Dirigente		

(dott.ssa Luciana Troccoli)

Firmato digitalmente

Il Funzionario Amministrativo

D.ssa Alessandra Carcani